

COMUNE DI FIESOLE
(Città Metropolitana di Firenze)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2021 e modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2022

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento	4
Articolo 2 - Funzionario responsabile	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Presupposto del canone	6
Articolo 6 - Soggetto passivo	6
Articolo 7 - Autorizzazione	6
Articolo 8 - Istanza e istruttoria amministrativa	6
Articolo 9 – Anticipata rimozione	7
Articolo 10 – Divieti e limitazioni	7
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Articolo 13 – Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio	8
Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	9
Articolo 18 - Accertamento	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Articolo 20 - Riduzioni	10
Articolo 21 – Esenzioni	11
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	12
Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni	12
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni	12
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette	12
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni	12
Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo	12
Articolo 28 - Riduzione del diritto	13
Articolo 29 - Esenzione dal diritto	13
Articolo 30 - Pagamento del diritto	13
Articolo 31 - Norme di rinvio	13
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	13
Articolo 32 – Disposizioni generali	13
Articolo 33 – Soggetto passivo	13
Articolo 34 - Tipologie di occupazioni	14
Articolo 35 - Occupazione di aree funzionali ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	14
Articolo 36 - Domanda di concessione o autorizzazione	15
Articolo 37 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione	16
Articolo 38 - Rilascio della concessione o autorizzazione	17
Articolo 39 - Rimborso spese e deposito cauzionale	17
Articolo 40 - Contenuto della concessione o autorizzazione	18
Articolo 41 - Obblighi del titolare del provvedimento	18
Articolo 42 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Rinuncia all'occupazione	19
Articolo 44 - Decadenza della concessione o autorizzazione	20
Articolo 45 - Subentro nella concessione o autorizzazione	20
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	21
Articolo 47 - Occupazione d'urgenza	21
Articolo 48 - Occupazioni abusive o difformi	22
Articolo 49 - Misura delle occupazioni	22
Articolo 50 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	24
Articolo 51 - Determinazione della tariffa di base	24

Articolo 52 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività	24
Articolo 53 - Determinazione del canone	25
Articolo 54 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	26
Articolo 55 - Agevolazioni	26
Articolo 56 - Esenzioni	27
Articolo 57 - Modalità e termini di pagamento	28
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva	29
Articolo 59 - Sanzioni	29
Articolo 60 - Dilazioni di pagamento	29
Articolo 61 - Rimborsi	30
Articolo 62 - Attività di recupero	30
CAPO V – CANONE MERCATALE	30
Articolo 63 – Disposizioni generali	30
Articolo 64 - Soggetto passivo	31
Articolo 65 - Rilascio della concessione o autorizzazione	31
Articolo 66 - Misura delle occupazioni	31
Articolo 67 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	31
Articolo 68 - Determinazione della tariffa di base	31
Articolo 69 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività	32
Articolo 70 - Determinazione del canone	32
Articolo 71 - Modalità e termini di pagamento	33
Articolo 72 - Occupazioni abusive o difformi	34
Articolo 73 - Agevolazioni	34
Articolo 74 - Accertamento e riscossione coattiva	35
Articolo 75 - Sanzioni	35
Articolo 76 - Rimborsi	35
Articolo 77 - Attività di recupero	36
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	36
Articolo 78 – Disposizioni finali	36
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	37

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Fiesole del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, anche di passo carrabile, o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di liquidazione, accertamento, recupero o rimborso e le relative azioni giurisdizionali e coattive.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento gli impianti pubblicitari sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - Insegna di esercizio:
contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta; può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i

mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

- Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

- Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

- Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche, anche con la tecnica della olografia, o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

- Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

- Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 5 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 6 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 7 - Autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada, del largo o della piazza (o all'ente di competenza ai sensi del codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione).

Articolo 8 - Istanza e istruttoria amministrativa

1. La domanda, redatta in carta legale con le modalità previste dalla normativa vigente, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente.
2. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
3. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale e comunque su veicoli, come precisato all'articolo 19 del presente regolamento.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

8. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova domanda o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei casi previsti e l'ente procede, salvo espresso e motivato diniego, a rilasciare nuovo provvedimento autorizzatorio o a confermare il precedente con integrazioni o modifiche e al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova domanda o dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
9. Con riferimento alle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti, in assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato nell'anno di riferimento. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno di riferimento.

Articolo 9 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Municipale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati. A parziale deroga, è consentita, e senza preventiva autorizzazione, esclusivamente la distribuzione di biglietti da visita con consegna diretta al consumatore da parte dei partecipanti durante lo svolgimento di mercati e fiere e nel caso di promozione di prodotti/servizi nell'ambito di iniziative assunte o patrocinate dall'Amministrazione comunale, nei limiti temporali dell'esecuzione delle stesse.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria,

commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno (o frazione) di autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto con le modalità previste dall'art.57 comma 3) lettera b).
3. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al corrispondente canone previsto, maggiorato del 30% e, in caso di recidiva nel quinquennio successivo, del 50 per cento. Per le modalità della quantificazione dell'indennità complessivamente dovuta, è fatto rinvio all'articolo 12 comma 2 del presente regolamento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa, determinata nella misura del 100 per cento fino ad un massimo del 200 per cento, in caso di recidiva nel quinquennio successivo, dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate, in caso di inadempimento conseguente ad infruttuosa richiesta e a formale diffida, con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, salvo concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'art. 60 del presente regolamento.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla produzione di beni e prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la messa a disposizione per la locazione o per la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la locandina affissa all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le occupazioni contenenti le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni, tra cui fermate, calendario ed orari di percorrenza, relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Con decorrenza dal 1° aprile 2022 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce lo spazio per l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi. Ogni altra e/o diversa utilizzazione è vietata.
2. L'obbligo previsto da legge o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è comunque sostituito, sulla base del comma 836 art. 1 legge 160/2019, dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet a partire dal 01/12/2021.

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. I soggetti interessati all'utilizzazione degli spazi dovranno presentare apposita domanda ed attenersi alle modalità, obblighi, compresi diritti di istruttoria e condizioni previsti nell'apposito disciplinare.

Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'utilizzazione degli spazi di cui all'art.23 c.1 non si richiede alcun canone.

Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni contenenti, anche in parte, messaggi e/o comunicazioni difformi e/o contrari e/o diversi da quelli consentiti dall'articolo 23 primo e secondo comma e quelle per le quali siano state omesse le prescritte richieste di cui all'art.25.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito

ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora la violazione sia limitata all'utilizzo di spazi diversi dagli impianti consentiti e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua a condizione che sia corrisposto un'indennità pari ad Euro 100,00 (cento/00) giornaliera oppure, alternativamente, un' indennità stabilita dalla Giunta Comunale, in casi di particolare gravità.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e, in casi di recidiva nel quinquennio successivo, non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28 - Riduzione del diritto

ELIMINATO

Articolo 29 - Esenzione dal diritto

ELIMINATO

Articolo 30 - Pagamento del diritto

ELIMINATO

Articolo 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni compatibili di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei porticati e simili, balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
Per le occupazioni temporanee relative ad interventi edilizi il soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ed al pagamento del relativo canone è l'impresa incaricata di effettuare i lavori.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi del presente articolo, per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree a ciò destinate dal Comune, il canone è dovuto:
 - a) nel caso che le aree siano concesse a cooperative costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, dalle cooperative medesime indipendentemente dal numero dei soci utilizzatori di tali aree;
 - b) nel caso che le medesime aree siano concesse a più soggetti utilizzatori in tempi diversi della giornata, dai vari soggetti in misura proporzionale comunque risultante dall'atto di concessione.

Articolo 34 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti, temporanee o stagionali:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, da prevedersi nell'atto medesimo; la durata massima, comunque, non potrà essere superiore ad anni 9. Per i passi carrabili la durata della concessione può arrivare ad anni 22 solo nel caso di pagamento del canone a titolo definitivo previsto dall'ultimo capoverso del comma 824 L.160/2019.
 - b) sono temporanee le occupazioni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, aventi durata inferiore ad un anno.
 - c) Sono temporanee stagionali le occupazioni, aventi durata inferiore ad un anno, realizzate a seguito di atto di autorizzazione, ricorrenti per lo stesso periodo di tempo di ciascun anno e con le stesse caratteristiche, da prevedersi nell'atto medesimo, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35 - Occupazione di aree funzionali ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il titolare di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che intenda collocare, su area pubblica e/o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, tavoli, sedie, ombrelloni ed altri materiali, al fine di svolgere l'attività anche con spazi per il ristoro all'aperto, deve ottenere, dall'Amministrazione Comunale, apposito atto di concessione o autorizzazione, aventi durata annuale e che possono essere rinnovati secondo le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1.
2. Le aree di cui al comma 1, che non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per l'attività di somministrazione, sono individuate esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non devono costituire interferenza per il transito veicolare, né occultare la segnaletica stradale, né costituire ostacolo al deflusso delle acque meteoriche; in via strettamente funzionale e necessaria al raggiungimento dell'area che possa essere utilizzata ai sensi del comma 1, sono consentiti attraversamenti di strade destinate al solo passaggio pedonale ovvero al traffico limitato di veicoli a velocità ridotta, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada;
 - b) non possono essere ubicate a contatto di edifici, né interessare marciapiedi;
 - c) la misura di lunghezza, intesa quale estensione lineare parallela all'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio, non deve superare la proiezione all'esterno dei locali dell'esercizio medesimo cui sono connesse, con riferimento soltanto a quelli immediatamente adiacenti l'area pubblica, comprensivi del 50% dello spessore dei muri perimetrali; tale misura può estendersi, oltre il limite anzidetto, ad aree

limitrofe, purché non antistanti esercizi commerciali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; nell'ipotesi che i predetti spazi limitrofi ricadano tra due locali di pubblico esercizio, con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, sono computabili al 50% per ciascun esercizio;

- d) la misura di larghezza non potrà eccedere i ml. 6,00.
 - e) devono essere comunque delimitate, secondo le particolari prescrizioni che i Servizi Comunali competenti detteranno, con l'espressione del parere di cui al comma 7, Art. 37, del presente Regolamento, in armonia con il contesto ambientale in cui le aree medesime si inseriscono;
3. Per l'utilizzazione delle aree predette, è consentita l'installazione di pedane, esclusivamente, in adiacenza a marciapiedi, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, in presenza di piani di suolo inclinati o discontinui e non livellati.
 4. Su tali aree potranno collocarsi, esclusivamente:
 - a) tavoli, sedie o poltroncine, aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 6;
 - b) ombrelloni o similari, fermo restando che la loro proiezione al suolo non dovrà sporgere oltre la delimitazione dell'area interessata, aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5;
 - c) impianti di illuminazione e relativi collegamenti, che dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia, fermo restando che le luci di illuminazione non interferiscano sul regolare transito veicolare, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo;
 - d) apparecchi riscaldanti, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, delle tipologie più semplici e di colore più affine con gli altri elementi di arredo.
 5. Non è consentito esporre, bandiere o striscioni, qualsiasi tipo di arredo, manufatto o materiale, recante messaggi pubblicitari.
 6. Per l'utilizzazione delle aree, di cui al precedente comma 2, lett. e), i tavoli, le sedie o poltroncine, potranno essere realizzati, con le stesse caratteristiche di materiale e le stesse tonalità cromatiche di colore, secondo le particolari prescrizioni che i Servizi Comunali competenti detteranno, anche per ombrelloni o similari, con l'espressione del parere di cui al comma 7, Art. 37, del presente Regolamento, in armonia con il contesto ambientale in cui le aree medesime si inseriscono.
 7. Sono fatte salve le eventuali deroghe ai divieti e ai limiti sopra previsti, nei casi eccezionali previsti dalla legge.

Articolo 36 - Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree, spazi soprastanti o sottostanti il suolo, ubicati su:
 - a) strade, piazze od aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c) tratti di strade o aree statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati;deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda deve essere redatta in carta legale (oppure nelle altre forme previste dal Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto dell'assolvimento dei tributi comunque dovuti) e presentata dal soggetto che intende effettuare l'occupazione e deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ex art. 36 del Codice Civile dovrà essere indicata la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, amministratore condominiale o rappresentante dell'associazione;

- l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
 - l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
 - la durata dell'occupazione;
 - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
 - le motivazioni dell'occupazione;
 - se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
 - l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia di disegno, planimetria o foto della zona con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - nulla-osta dell'Ente proprietario, quando trattasi di tratto di strada o area statale, regionale o provinciale.

Articolo 37 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se esclusa dall'applicazione del canone, deve avvenire previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione medesima, ad esclusione delle occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del presente regolamento.
2. Il procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione dovrà osservare le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
3. Il provvedimento amministrativo non è necessario per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, ritenendo tale obbligo assolto con il pagamento del canone.
4. Il provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione non è altresì necessario per le occupazioni di cui alle lettere d), f), g), h), i), j),k) l), m), n), o), p), q), t), u) e v), comma 1, Art. 56 del presente Regolamento, per le quali, comunque, dovrà ottenersi preventivamente, dai Servizi Comunali o di altri Enti, competenti, idoneo titolo abilitativo alla realizzazione. Per le occupazioni di cui all'art. 56, comma 1 lett. n) l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è obbligatoria nel caso in cui sia prevista la manomissione del suolo.
5. Il procedimento di cui al comma 2 deve concludersi, entro il termine di trenta giorni per gli atti di concessione e di quindici giorni per gli atti di autorizzazione, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda che, in caso di spedizione postale, è rappresentata dalla data di ricezione. I termini anzidetti sono ridotti rispettivamente a quindici giorni e cinque giorni, nel caso si tratti di rinnovo di cui al successivo art. 46.
6. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o che l'ufficio comunale, competente al rilascio del provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi, a cura dell'Ufficio competente, in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tale situazione il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine

previsto, si riterrà come atto di rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

7. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione allegata e con l'acquisizione dei necessari specifici pareri di altri uffici comunali da esprimersi entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta; il predetto termine è ridotto a tre giorni nel caso si tratti di rinnovo di cui al successivo art. 46. Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.
8. Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 5 anche nel caso di provvedimento di diniego, potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in contrasto con norme di legge o regolamentari vigenti o con interessi generali della collettività.
9. Le occupazioni temporanee per iniziative od eventi privati che limitano l'accesso pubblico all'area sono in ogni caso approvate dalla Giunta Comunale la quale valuta se l'interesse pubblico connesso ai benefici economici derivanti dall'autorizzazione sono da considerarsi prevalenti rispetto al sacrificio imposto alla collettività dalla relativa occupazione.

Articolo 38 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone.
2. L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo i diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da parte del richiedente, dei seguenti adempimenti:
 - a) versamento degli oneri a titolo di rimborso spese e dell'eventuale deposito cauzionale, di cui all'art. 39 del presente regolamento;
 - b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 57 del presente regolamento;
 - c) presentazione di marca da bollo da applicarsi sull'originale del provvedimento, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
3. Unitamente al provvedimento autorizzatorio dovrà essere consegnato, al richiedente, apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché a seguito di disposizione contenuta nel provvedimento.
4. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, comporta la decadenza del provvedimento, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, del versamento degli oneri di cui all'art. 39, comma 1.

Articolo 39 - Rimborso spese e deposito cauzionale

1. Il richiedente deve provvedere al versamento dei seguenti oneri a titolo di rimborso spese:
 - a) spese di sopralluogo;
 - b) spese relative al rilascio del cartello segnaletico di cui all'art. 38 comma 3 del presente regolamento;
 - c) l'eventuale indennità risarcitoria determinata, nel massimo, in misura pari al canone che sarebbe dovuto;
 - d) spese di istruttoria.
2. L'importo degli oneri, di cui al comma 1, sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per particolari tipologie di occupazione, che comportino la rimessa in pristino degli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, relative all'occupazione realizzata e dalle quali possono derivare danni agli spazi o aree predette, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale nella misura da stabilirsi,

a cura dell'Ufficio comunale preposto alla tutela del demanio comunale o del patrimonio indisponibile del Comune, in relazione al tipo di occupazione.

4. La restituzione della cauzione di cui al comma 3 sarà effettuata al termine dei lavori connessi all'occupazione e, comunque, dopo nulla-osta dell'Ufficio comunale che ne ha determinata la misura, preposto anche alla verifica del corretto espletamento dei lavori, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi; la restituzione avverrà dietro presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della bolletta o ricevuta, in originale, di versamento della cauzione medesima.

Articolo 40 - Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
 - b) l'indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione;
 - e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento, ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento;
 - g) gli obblighi del titolare del provvedimento di cui al successivo art. 41;
 - h) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.
2. Nel provvedimento è indicato il numero e la data, che saranno attribuiti in ordine cronologico della data del rilascio, distintamente secondo che si tratti di atto di concessione o di atto di autorizzazione.
3. Al provvedimento sono allegati, quali parti integranti, il prospetto di determinazione del canone, disegni, planimetrie, elaborati tecnici e ogni altro documento ritenuto opportuno.

Articolo 41 - Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio o aree oggetto di concessione o autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 18;
 - c) utilizzare lo spazio o aree concessi, soltanto per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare danni ai medesimi;
 - d) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio o aree occupati;
 - f) esporre il cartello di cui all'art. 38, comma 3, del presente regolamento;
 - g) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere realizzate o manufatti posti in esercizio;
 - h) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - i) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale la variazione della propria residenza anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della legale rappresentanza;
 - l) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione, del provvedimento o del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia di denuncia prodotta all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;
 - m) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,

esonero il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;

n) tenere copia del provvedimento a disposizione degli organi di controllo.

2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 42 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
2. La revoca è notificata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.
3. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 2, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi. Il rimborso è, comunque, subordinato alla presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.
4. Nel caso di revoca, il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire, all'Ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti anzidetti, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 38, comma 3.
5. In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 3, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.
6. La sospensione è notificata tempestivamente al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione e potrà prevedere, oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione, nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 43 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati, se trattasi di occupazione permanente, il titolare del provvedimento dovrà restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 38, comma 3.
2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso. Per le occupazioni permanenti o temporanee stagionali per "periodo in corso" si intende l'anno o la frazione d'anno corrente. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale, eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 39, comma 4.
3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di

autorizzazione, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento ed il cartello segnaletico di cui all'art. 38, comma 3 ed avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati, escluso il rimborso degli oneri di cui all'art. 39, comma 2, che potrà essere, in tutto o in parte, oggetto di compensazione legale.

Articolo 44 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) mancato ritiro del provvedimento, così come previsto dall'art. 38, comma 4;
 - b) quando non si avvalga, per l'occupazione permanente entro 30 giorni dalla data di rilascio e per le occupazioni temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della rispettiva concessione o autorizzazione accordatagli, senza giustificato motivo;
 - c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con norme di legge o regolamentari, vigenti;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone, nonché delle penalità e degli interessi, di cui all'Art. 59, previa comunicazione da parte della struttura organizzativa comunale, alla quale compete l'applicazione del canone;
 - e) a seguito di trasferimento della proprietà dell'immobile o della titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, con conseguente adozione della procedura di cui all'art. 45 del presente regolamento;
 - f) non adempia agli obblighi di cui all'Art. 41 o per reiterate violazioni alle particolari prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. La decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione è notificata, da parte dell'Amministrazione Comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve provvedere, entro il termine assegnato, alla rimozione dell'occupazione ed alla rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nei casi in cui ricorra tale obbligo, nonché a riconsegnare, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento di concessione o autorizzazione ed il cartello segnaletico di cui all'art. 38, comma 3.
3. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto, per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo; sono dovuti, comunque, ricorrendo il caso di decadenza di cui al comma 1, lettera a), gli oneri di cui all'art. 39, comma 1. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 39, comma 4.

Articolo 45 - Subentro nella concessione o autorizzazione

1. Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda, all'Amministrazione Comunale, con le stesse modalità di cui all'art. 36. La domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione, già rilasciato al cedente, nonché gli estremi del versamento del canone, effettuato dal cedente medesimo, per il periodo in corso.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro trenta giorni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o di titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, qualora il subentrante non provveda a presentare la domanda di sub ingresso in questione, entro il termine predetto, il cedente potrà comunicare nei successivi dieci giorni l'avvenuto trasferimento di cui al comma 1 dandone comprovata dimostrazione.
3. Il rilascio del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale sarà seguito lo stesso procedimento di cui all'art. 37, al subentrante, comporta la decadenza del provvedimento già rilasciato al cedente, il quale è obbligato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, da parte

dell'Amministrazione Comunale, a restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento di cui era titolare, nonché il cartello segnaletico di cui all'art. 38, comma 3, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

4. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente. In caso contrario il subentrante dovrà farsi carico del pagamento del canone dovuto per il periodo medesimo.

Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti, di cui al comma 1, lettera a), Art. 34, sono tacitamente rinnovate di anno in anno, fino a quando non intervenga rinuncia del titolare dell'atto di concessione e fermo restando la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento, ai sensi dell'Art. 42. Non potendosi eccedere, comunque, la durata massima di anni 9, il titolare può richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza predetta, il rilascio di nuovo provvedimento, producendo apposita domanda, all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, Art. 36 ed indicando gli estremi dell'atto di concessione in scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, di cui al comma 1, lettera b), Art. 34, il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, almeno cinque giorni prima della scadenza, il rinnovo del provvedimento, producendo apposita domanda, all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al comma 2, Art. 36 ed indicando le motivazioni della richiesta, nonché gli estremi dell'atto di autorizzazione da rinnovare, che sarà rinnovato con espressa convalida dell'atto medesimo. Nel caso in cui le predette occupazioni, a seguito di rinnovo, si protraggano oltre la durata complessiva di un anno, al fine del calcolo del canone, la tariffa di base applicabile, di cui al successivo Art. 51, è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee. L'atto di autorizzazione potrà essere rinnovato per non più di due nuovi periodi, oltre quello originariamente previsto nell'atto medesimo.
3. Le occupazioni temporanee stagionali, di cui al comma 1, lettera c), Art. 34, sono tacitamente rinnovate di anno in anno, per lo stesso periodo di tempo di ciascun anno, fino a quando non intervenga rinuncia del titolare dell'atto di autorizzazione e fermo restando la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento, ai sensi dell'Art. 42.
4. Per le occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, l'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere al tacito rinnovo, se l'occupazione in opera non è più adeguata alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia

Articolo 47 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione, in forma scritta, alla Polizia Municipale e nel caso in cui sia prevista la manomissione del suolo anche al Servizio Manutenzioni;
 - c) presentare la domanda di cui all'art. 36, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

3. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 48 del presente regolamento.

Articolo 48 - Occupazioni abusive o difformi

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione sono abusive. Sono, inoltre, abusive, le occupazioni revocate, decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi, nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. Sono, altresì, abusive le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione, di cui all'art. 42, commi 5 e 6.
2. Alle occupazioni abusive, salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, è applicata un'indennità pari al canone, determinato a norma dei successivi articoli 53 e 54, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), nonché la sanzione di cui all'art. 59, comma 4, del presente regolamento. Ai fini della quantificazione dell'ammontare della predetta indennità sono considerate permanenti, e quindi di durata annuale, le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee sono considerate effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. L'indennità di cui al presente comma deve essere versata, in unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del relativo avviso di pagamento.
3. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle per la custodia dei materiali rimossi.
4. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
5. A parziale deroga dei commi precedenti, in tema di occupazioni temporanee, in presenza della prescritta autorizzazione, qualora la violazione commessa determini una maggiore occupazione di entità non superiore al 30% di quella autorizzata, la violazione medesima costituisce difformità. In tal caso, la maggiorazione dell'indennità e le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte al 30% del loro ammontare.
6. In tema di occupazione temporanea, se la violazione costituisce abuso, si applicano comunque la maggiorazione dell'indennità e la sanzione ridotte a norma del comma precedente, limitatamente alla quota della maggiore misura della occupazione, rispetto a quella autorizzata, rientrando nel limite del 30% di quest'ultima.

Articolo 49 - Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo è determinata in metri quadrati, mentre l'entità delle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni

permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia e che abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 52, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazione la misura è determinata come segue:

a) **Passo carrabile**

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile di modifica all'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato con l'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada.

b) **Accesso a raso**

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Il titolare di un accesso a raso può richiedere il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione per l'istituzione del divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché l'apposito cartello segnaletico previsto dal vigente Codice della Strada. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).

c) **Area di divieto di sosta indiscriminata**

Si definisce area di divieto di sosta indiscriminata l'area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio posta in relazione ad un passo carrabile o ad un accesso a raso utilizzato come passo carrabile, atta a consentire l'effettivo utilizzo del passo o accesso medesimi ed istituita previa richiesta dell'interessato ai fini dell'ottenimento dell'atto di concessione. Per la determinazione del canone la misura dell'area è determinata dalla relativa superficie che, comunque, non può eccedere i mq. 10. L'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata, in conformità alle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada, a cura e spese del titolare della concessione.

d) **Occupazioni di soprasuolo o di sottosuolo**

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazioni con cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari. Nel caso di tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di suolo pubblico già occupato, posati in opera per una migliore ed effettiva utilizzazione del suolo medesimo, per la parte che eventualmente sporge oltre il suolo predetto, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo della sola parte eccedente il suolo occupato.

e) **Aree funzionali ad attività di pubblico esercizio**

Per le occupazioni di suolo pubblico, di cui all'Art. 35, la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione o autorizzazione, misurata sul perimetro esterno di delimitazione ed indipendentemente dalla tipologia e dal numero degli arredi, accessori o impianti ivi collocati.

f) **Autovetture per trasporto pubblico**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è costituita dalla superficie dei singoli posti assegnati.

g) **Distributori di carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, indipendentemente dalle occupazioni che insistono su tale area, quali colonnine montanti, chioschi, altre strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività.

Articolo 50 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, in n°4 categorie di cui all'allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 51 - Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione, di cui all'art. 50, la tariffa di base giornaliera e annuale per metro quadrato o metro lineare di occupazione è determinata annualmente, con separato apposito provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se il termine ordinariamente stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione è prorogato e l'Ente si colloca in "esercizio provvisorio", il provvedimento della Giunta Comunale può essere adottato ugualmente e, nel caso citato, gli effetti delle eventuali variazioni che incidono sulla tariffa retroagiscono al primo gennaio dell'anno corrente, con conseguenti possibili conguagli, che possono attuarsi anche nel corso dell'esercizio finanziario successivo. La mancata adozione del predetto provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione, costituisce implicita conferma della tariffa già vigente.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = misura di tariffa più elevata;
 - b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 75 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - c) occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 65 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - d) occupazioni rientranti nella 4^a categoria = tariffa pari al 30 % di quella fissata per la 1^a categoria.
3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base è determinata ad ore, ripartendo nelle 24 ore la tariffa di base giornaliera di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa di base giornaliera corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 52 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa di base, determinata secondo i criteri di cui all'art.51, è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. L'entità del coefficiente moltiplicatore di cui al comma 1 è determinata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 53 - Determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 54 in materia di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le **occupazioni permanenti**, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base annuale (*Art. 51*) per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 52*), per la misura dell'occupazione (*Art. 49*). Per la prima annualità, l'ammontare del canone dovuto è determinato in dodicesimi sulla base del numero dei mesi, compreso quello di rilascio dell'atto di concessione.
3. Per le **occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*Art. 51*) per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 52*), per la misura dell'occupazione (*Art. 49*), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Per le **occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa di base giornaliera (*Art. 51*) per 24 (*ore del giorno*) e moltiplicando in sequenza l'importo così ottenuto per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 52*), per la misura dell'occupazione (*Art. 49*), per il numero delle ore di occupazione. Le frazioni di ora sono computate per intero.
5. Per le **occupazioni temporanee stagionali**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*Art. 51*), per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 52*), per la misura dell'occupazione (*Art. 49*), per il numero dei giorni di occupazione.
6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 52, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che comportino l'adozione di specifico provvedimento di divieto di transito, da parte dell'autorità competente, il canone, come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, è maggiorato:
 - a) dell'80% (ottanta per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito veicolare;
 - b) dell'100% (cento per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito totale;
8. Per le occupazioni che comportino alterazioni stradali il canone dovuto è maggiorato del 100%;
9. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità degli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto, sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
10. Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
11. La determinazione del canone, effettuata secondo i criteri di cui al presente articolo, deve risultare da apposito prospetto costituente parte integrante del provvedimento di concessione o autorizzazione.
12. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo

precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

13. Per le occupazioni temporanee finalizzate a iniziative o eventi privati che limitano l'accesso al pubblico all'area il Canone è determinato dalla Giunta, tenuto conto della natura dell'evento e dei benefici che ne derivano al richiedente.

Articolo 54 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone, comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
3. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze, di cui al comma 1, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 55 - Agevolazioni

1. Il canone, determinato secondo i criteri di cui all'art. 53, è ridotto:
 - a) del 60% per le occupazioni realizzate per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale oppure formalmente dichiarate dalla medesima di particolare interesse pubblico per la ricaduta positiva sul territorio finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale o economica;
 - b) del 60% occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dai loro Consorzi, da Enti religiosi quando siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti, Associazioni e Organizzazioni, senza fini di lucro, quando le occupazioni abbiano esclusivamente finalità di assistenza, sanità, previdenza, educazione, ricerca scientifica, umanitarie, realizzate con attività di vendita, somministrazione di alimenti e bevande a pagamento o promozione di prodotti commerciali;
 - c) del 40% per le occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, definita con l'art. 49, comma 3, ultimo periodo, per la sola parte eccedente i 100 mq.;
 - d) del 30% per le occupazioni di suolo, escluso i passi carrabili o accessi carrabili, realizzate da esercizi commerciali o artigianali, che insistono su vie o piazze precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione o sistemazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi; l'agevolazione è concessa limitatamente al periodo di svolgimento dei lavori.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone, determinato secondo i criteri di cui all'art. 53, è ridotto del 60% .
3. Le agevolazioni, di cui al comma 1, sono cumulabili nella misura massima del 75%.

Articolo 56 - Esenzioni

1. Il canone non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché alle seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da Enti, Associazioni e Organizzazioni, senza fini di lucro, per finalità specifiche di assistenza, sanità, previdenza, educazione, cultura e ricerca scientifica, purché le occupazioni si realizzino senza attività di vendita, somministrazione di alimenti e bevande a pagamento o promozione di prodotti commerciali;
 - b) occupazioni realizzate esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;
 - c) innesti o allacci dalle proprietà private ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - d) segnaletica relativa alla circolazione stradale, purché non contenga indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
 - e) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ed occupazioni per interventi sugli impianti appartenenti al comune;
 - f) occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum, iniziative legislative o petizioni;
 - g) occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, nonché le pensiline o tettoie delle stazioni;
 - h) occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta è effettuata al di fuori dei posteggi ad esse assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - i) occupazioni di aree cimiteriali;
 - j) occupazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate, realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio o, comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
 - k) occupazioni effettuate da partiti, associazioni o movimenti civici e finalizzate alla sola propaganda relativa ad elezioni o referendum
 - l) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, di durata non superiore a 2 ore, per il tempo necessario al carico, scarico e rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
 - m) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune di Fiesole;
 - n) occupazioni di pronto intervento, per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore, nonché le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - o) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - p) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
 - q) Le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale anche se realizzate da terzi ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dei patti nell'ambito di "cittadinanza attiva";

- r) occupazioni per manifestazioni politiche a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- s) occupazioni con cassette postali;
- t) occupazioni di aree permanentemente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone;
- u) occupazioni di aree di sosta per veicoli di pronto soccorso o di pubblica assistenza;
- v) occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune;
- w) occupazioni esclusivamente connesse ad eventi calamitosi, per i quali sia riconosciuto, dagli Organi competenti, lo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza;
- x) isolamenti termici "a cappotto";
- y) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- z) occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare, salvo quanto disposto all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5.

Articolo 57 - Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso vi sia la stessa titolarità.
3. Per le occupazioni permanenti o temporanee stagionali, il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a) al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, rispettivamente per i mesi o i giorni, relativi all'anno solare in corso;
 - b) per le annualità successive a quella del rilascio con le seguenti modalità:
 - per importi pari od inferiori a Euro 250,00 in unica soluzione entro il 30 aprile;
 - per importi da Euro 250,01 ad Euro 500,00 in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile ed il 30 settembre;
 - per importi da Euro 500,01 ad Euro 1000, in tre rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 30 settembre e il 30 novembre;
 - per importi da Euro 1000,01 in quattro rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre;
4. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, di cui all'Art. 54, il pagamento del canone deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione; se il canone dovuto è di ammontare superiore ad Euro 258,23 ed a seguito di esplicita richiesta, da formularsi contestualmente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione, può essere versato in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle seguenti scadenze:
 - a) 1^ rata, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione;
 - b) 2^ rata, entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto medesimo.
6. Alcun pagamento deve essere effettuato, quando l'ammontare complessivo della somme dovute, a qualsiasi titolo, sia pari od inferiore ad Euro 5,00.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee e permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 59 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso o tardivo versamento il funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Per il tardivo pagamento del canone, considerato tale se effettuato oltre le scadenze di cui all' Art. 57 ma entro il 30° giorno successivo alle scadenze medesime, altrimenti è considerato omesso, si applica una penalità pari al 5% del medesimo.
3. Per l'omesso pagamento del canone si applica una penalità pari al 30% del medesimo, che è ridotta al 15% nel caso in cui il pagamento sia effettuato oltre il 30° giorno, successivo alla relativa regolare scadenza e, comunque, prima che sia iniziata l'attività di recupero, da parte del Servizio Comunale competente, della quale il soggetto obbligato al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
4. Per le occupazioni abusive, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di cui al comma 2, Art. 48, che dovrà essere versata contestualmente all'indennità medesima.
5. Sull'ammontare del canone o indennità, dovuti e non pagati alle regolari scadenze, sono applicati gli interessi nella misura del saggio legale, da calcolarsi in proporzione ai giorni di ritardo rispetto al giorno di scadenza.
6. L'omesso versamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituisce causa ostativa al rilascio di nuova concessione o autorizzazione o all'occupazione di fatto nei casi in cui il provvedimento non è necessario, escluso le occupazioni d'urgenza di cui all'Art. 47. Tale causa può essere rimossa con il pagamento di tutte le somme delle quali il Comune risulti creditore.
7. Per quanto previsto all'articolo 48, si applica il principio di legalità di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997.

Articolo 60 - Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario Responsabile può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i., in caso di temporanea difficoltà del debitore a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, a condizione che il contribuente sia in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Per importi fino ad euro 7.500,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico

patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

4. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate mensili con scadenza l'ultimo giorno del mese, di pari importo, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100 e che, per debiti di importi superiori a euro 6.000,01, la durata massima della rateizzazione non potrà essere inferiore a trentasei rate mensili.
5. Per importi superiori a € 25.000 ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità sulla base delle condizioni soggettive, la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
6. Alla rateizzazione devono essere applicati gli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento del relativo rateo, salvo diversa disposizione di legge;
7. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, comunicato dal debitore all'Amministrazione Comunale prima che si verifichi la decadenza dal beneficio del termine di cui al comma precedente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

Articolo 61 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza all'Amministrazione Comunale, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data di pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il competente ufficio comunale provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data di pagamento di quanto non dovuto.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego appositamente motivato.
5. Non si procede al rimborso di somme versate e non dovute, a qualsiasi titolo, il cui ammontare complessivo sia pari o inferiore ad Euro 5,00.

Articolo 62 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 63 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di

strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 64 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 65 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività commerciale su Aree Pubbliche, al quadro normativo vigente in materia e, per quanto non disciplinato, alla procedura relativa alla domanda di autorizzazione descritta nel Capo IV.

Articolo 66 - Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo, determinata in metri quadrati, è stabilita con le modalità disciplinate nel vigente Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività commerciale su Aree Pubbliche.

Articolo 67 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, in n°4 categorie di cui all'allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 68 - Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione, di cui all'art. 67, la tariffa di base giornaliera e annuale per metro quadrato o metro lineare di occupazione è determinata annualmente, con separato apposito provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se il termine ordinariamente stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione è prorogato e l'Ente si colloca in "esercizio provvisorio", il provvedimento della Giunta Comunale può essere adottato ugualmente e, nel caso citato, gli effetti delle eventuali variazioni che incidono sulla tariffa retroagiscono al primo gennaio dell'anno corrente, con conseguenti possibili conguagli, che possono attuarsi anche nel corso dell'esercizio finanziario successivo. La mancata adozione del predetto provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione, costituisce implicita conferma della tariffa già vigente.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = misura di tariffa più elevata;
 - b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 75 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - c) occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 65 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - d) occupazioni rientranti nella 4^a categoria = tariffa pari al 30 % di quella fissata per la 1^a categoria.
3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base è determinata ad ore, ripartendo nelle 24 ore la tariffa di base giornaliera di cui ai commi 1 e 2.

4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa di base giornaliera corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 69 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa di base, determinata secondo i criteri di cui all'art. 68, è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. L'entità del coefficiente moltiplicatore di cui al comma 1 è determinata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 70 - Determinazione del canone

1. Il canone mercatale è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Per le **occupazioni permanenti**, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base annuale (Art. 68) per il coefficiente moltiplicatore (Art. 69), per la misura dell'occupazione (Art. 66). Per la prima annualità, l'ammontare del canone dovuto è determinato in dodicesimi sulla base del numero dei mesi, compreso quello di rilascio dell'atto di concessione.
3. Per le **occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (Art. 68) per il coefficiente moltiplicatore (Art. 69), per la misura dell'occupazione (Art. 66), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Per le **occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno**, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa di base giornaliera (Art. 68) per 24 (ore del giorno) e moltiplicando in sequenza l'importo così ottenuto per il coefficiente moltiplicatore (Art. 69), per la misura dell'occupazione (Art. 66), per il numero delle ore di occupazione. Le frazioni di ora sono computate per intero e possono essere computate fino ad un massimo di 9.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 69, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Per le occupazioni temporanee che comportino l'adozione di specifico provvedimento di divieto di transito, da parte dell'autorità competente, il canone, come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, è maggiorato:
 - a) dell'80% (ottanta per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito veicolare;
 - b) dell'100% (cento per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito totale;
7. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità degli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto, sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
8. Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

9. La determinazione del canone, effettuata secondo i criteri di cui al presente articolo, deve risultare da apposito prospetto costituente parte integrante del provvedimento di concessione o autorizzazione.
10. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
11. Il canone mercatale, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 71 - Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e in conformità a quanto previsto dal comma 844 della citata legge 160/2019.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso vi sia la stessa titolarità.
3. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a) al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, rispettivamente per i mesi o i giorni, relativi all'anno solare in corso;
 - b) per le annualità successive a quella del rilascio con le seguenti modalità:
 - per importi pari od inferiori a Euro 250,00 in unica soluzione entro il 30 aprile;
 - per importi da Euro 250,01 ad Euro 500,00 in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile ed il 30 settembre;
 - per importi da Euro 500,01 ad Euro 1000, in tre rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 30 settembre e il 30 novembre;
 - per importi da Euro 1000,01 in quattro rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre;
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o al momento dell'occupazione; se il canone dovuto è di ammontare superiore ad Euro 258,23 ed a seguito di esplicita richiesta, da formularsi contestualmente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione, può essere versato in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle seguenti scadenze:
 - a) 1^ rata, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione;
 - b) 2^ rata, entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto medesimo.
5. Alcun pagamento deve essere effettuato, quando l'ammontare complessivo della somme dovute, a qualsiasi titolo, sia pari od inferiore ad Euro 5,00.
6. La rinuncia all'occupazione permanente non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno in corso.
7. Per le occupazioni temporanee relative alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, non risultino comunque effettuate per motivi non imputabili all'organizzatore, il versamento effettuato è trasferibile, su richiesta dell'istante e accertamento della Polizia Municipale, non oltre i sei mesi, ad assolvimento di un'eventuale nuova occupazione temporanea avente le medesime caratteristiche in ordine alla tipologia ed al luogo di svolgimento.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee e permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 72 - Occupazioni abusive o difformi

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione sono abusive. Sono, inoltre, abusive, le occupazioni revocate, decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono, altresì, abusive le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione, di cui all'art. 42, commi 5 e 6.
2. Alle occupazioni abusive, salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, è applicata un'indennità pari al canone, determinato a norma dell'art. 70, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), nonché la sanzione di cui all'art. 75, comma 4, del presente regolamento. Ai fini della quantificazione dell'ammontare della predetta indennità sono considerate permanenti, e quindi di durata annuale, le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee sono considerate effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. L'indennità di cui al presente comma deve essere versata, in unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del relativo avviso di pagamento.
3. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle per la custodia dei materiali rimossi.
4. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
5. A parziale deroga dei commi precedenti, in tema di occupazioni temporanee, in presenza della prescritta autorizzazione, qualora la violazione commessa determini una maggiore occupazione di entità non superiore al 30% di quella autorizzata, la violazione medesima costituisce difformità. In tal caso, la maggiorazione dell'indennità e le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte al 30% del loro ammontare.
6. In tema di occupazione temporanea, se la violazione costituisce abuso, si applicano comunque la maggiorazione dell'indennità e la sanzione ridotte a norma del comma precedente, limitatamente alla quota della maggiore misura della occupazione, rispetto a quella autorizzata, rientrante nel limite del 30% di quest'ultima.

Articolo 73 - Agevolazioni

1. Il canone, determinato secondo i criteri di cui all'art. 70, è ridotto:
 - a) del 60% per le occupazioni realizzate per manifestazioni patrociniate dall'Amministrazione Comunale oppure formalmente dichiarate dalla medesima di particolare interesse pubblico per la ricaduta positiva sul territorio finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale o economica;
 - b) del 60% occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dai loro Consorzi, da Enti religiosi quando siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti, Associazioni e Organizzazioni, senza fini di lucro, quando le occupazioni abbiano esclusivamente finalità di assistenza, sanità, previdenza, educazione, ricerca scientifica, umanitarie, realizzate con attività di vendita, somministrazione di alimenti e bevande a pagamento o promozione di prodotti commerciali;
 - c) del 40% per le occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, definita con l'art. 66, comma 3, ultimo periodo, per la sola parte eccedente i 100 mq.;
2. Le agevolazioni, di cui al comma 1, non sono cumulabili e si applica la percentuale maggiore.

Articolo 74 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'art. 60 del presente regolamento.

Articolo 75 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso o tardivo versamento il funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Per il tardivo pagamento del canone, considerato tale se effettuato oltre le scadenze di cui all' Art. 71 ma entro il 30° giorno successivo alle scadenze medesime, altrimenti è considerato omesso, si applica una penalità pari al 5% del medesimo.
3. Per l'omesso pagamento del canone si applica una penalità pari al 30% del medesimo, che è ridotta al 15% nel caso in cui il pagamento sia effettuato oltre il 30° giorno, successivo alla relativa regolare scadenza e, comunque, prima che sia iniziata l'attività di recupero, da parte del Servizio Comunale competente, della quale il soggetto obbligato al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
4. Per le occupazioni abusive, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di cui al comma 2, Art. 72, che dovrà essere versata contestualmente all'indennità medesima.
5. Sull'ammontare del canone o indennità, dovuti e non pagati alle regolari scadenze, sono applicati gli interessi nella misura del saggio legale, da calcolarsi in proporzione ai giorni di ritardo rispetto al giorno di scadenza.
6. L'omesso versamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituisce causa ostativa al rilascio di nuova concessione o autorizzazione o all'occupazione di fatto nei casi in cui il provvedimento non è necessario. Tale causa può essere rimossa con il pagamento di tutte le somme delle quali il Comune risulti creditore.
7. Per quanto previsto all'articolo 72, si applica il principio di legalità di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997.

Articolo 76 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza all'Amministrazione Comunale, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data di pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il competente ufficio comunale provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data di pagamento di quanto non dovuto.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego appositamente motivato.

5. Non si procede al rimborso di somme versate e non dovute, a qualsiasi titolo, il cui ammontare complessivo sia pari o inferiore ad Euro 5,00.

Articolo 77 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022.

Allegato "A" al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
(Artt. 49 e 65 del Regolamento)

CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE
1[^]	<ul style="list-style-type: none">- Piazza del Mercato- Piazza della Cattedrale- Piazza G. Garibaldi- Piazza Mino- Via Angelico (<i>tratto compreso tra Piazza Mino e via P. Ricci</i>)- Via A. Gramsci (<i>tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazzetta del Ghirlandaio</i>)- Via Cecilia- Via F. Mangani- Via G. Duprè (<i>tratto compreso tra Piazza Mino e Via Mura Etrusche</i>)- Via G. Pascoli- Via G. Verdi (<i>tratto compreso tra Piazza Mino e Via Santa Chiara</i>)- Via Marini- Via Massicini- Via Mura Etrusche- Via P. Ricci- Via Portigiani- Via San Francesco- Via Santa Chiara- Via Santa Maria- Via Vecchia Fiesolana (<i>tratto compreso tra Via Angelico e Via P. Ricci</i>)
2[^]	<ul style="list-style-type: none">- Tutte le strade, gli spazi, le altre aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, e parti di esse, che rientrano nei centri abitati, o costituiscono perimetro dei medesimi, di Caldine, Compiobbi, Ellera, Fiesole (escluse le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui alla precedente Categoria 1[^]), Girone/Anchetta, Montebeni, Olmo, Pian del Mugnone, Pian di San Bartolo e San Domenico, come delimitati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/4/1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada), con deliberazioni della Giunta Comunale del 29/6/1993, n. 537, del 2/3/2004, n. 31 e del 16/2/2005, n. 27, alle quali si fa esplicito riferimento;- Via A. Costa- Via Benedetto da Maiano- Via Del Bersaglio- Via Della Selva- Via Pontanico- Via Poggio Gherardo- Via Salviatino- Via Venticinque Aprile
3[^]	<ul style="list-style-type: none">- Via Bagazzano- Via Basciano- Via Calzolari (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Compiobbi e Via Ellera</i>)- Via Cave di Maiano- Via Fontanelle (<i>tratto compreso tra il centro abitato di San Domenico ed il termine della via medesima</i>)- Via Ellera (<i>tratto compreso tra Via Calzolari e Via Paiatici</i>)- Via Montegirone (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Girone e Via Terenzano</i>)- Via Paiatici (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Compiobbi e Via Ellera</i>)- Via Quintole- Via S. Andrea a Sveglia (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Caldine ed il cimitero di S. Andrea a Sveglia</i>)- Via Vecchia Fiesolana (<i>tratto compreso tra il centro abitato di Fiesole ed il centro abitato di San Domenico</i>)
4[^]	<ul style="list-style-type: none">- Tutte le strade, gli spazi, le altre aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, del rimanente territorio, non compresi nelle precedenti categorie prima, seconda, terza.